

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1977

Tomelleri

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 2.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 1977/1978.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per il biennio 1975/76 nelle provincie del Veneto ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1977/78.

Art. 2

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste negli articoli 2 e 9 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque